

AULA 'B'



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto:  
Contribuzione  
previdenziale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 19573/2010

Cron. 21264

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 10/09/2015
- Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
- Dott. LUCIA TRIA - Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19573-2010 proposto da:

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI  
GIORNALISTI ITALIANI " GA " C.F.

X , in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA  
COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato  
PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende, giusta  
procura speciale notarile in atti;

- ricorrenti -

contro

S. - S S.P.A., in

2015

3466

F

persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIPOLI 23,  
presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LEONARDI,  
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati  
SANDRO TROJA, FRANCESCO AGATI, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 6922/2008 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/07/2009 R.G.N.  
188/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/09/2015 dal Consigliere Dott. IRENE  
TRICOMI;

udito l'Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER  
PAOLO;

udito l'Avvocato LEONARDI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso  
per l'inammissibilità e in subordine rigetto.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 6922/08, rigettava l'appello proposto dall'Inpgi nei confronti della S. \_\_\_\_\_ spa, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma in data 13 gennaio 2004.

2. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione proposta dalla suddetta società avverso il decreto ingiuntivo, quindi revocato, contenente l'ingiunzione al pagamento in favore dell'Inpgi della somma di £ 83.735.586 (oltre interessi e spese) a titolo di contributi dovuti all'Istituto per il periodo dicembre 1991-gennaio 1997, in relazione alla posizione di **BNO** \_\_\_\_\_, il quale, in data 7 ottobre 1998, aveva ottenuto dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti l'iscrizione con effetto retroattivo dal 1° dicembre 1991, nell'albo dei praticanti giornalisti.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l'Inpgi prospettando due motivi di ricorso.

4. Resiste la società S. \_\_\_\_\_ spa con controricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza.

5. La società ha depositato memoria in prossimità dell'udienza pubblica.

6. Anche la ricorrente ha depositato memoria.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del CCNLG; dell'art. 1362 e ssg. cc, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.

Il ricorrente contesta la statuizione della Corte d'Appello che ha affermato che la contribuzione relativa ai collaboratori fissi, senza dubbio lavoratori subordinati, è pacificamente dovuta all'Inps e non all'Inpgi, al quale sono iscritti soltanto i giornalisti professionisti e i giornalisti praticanti. Espone il ricorrente che il lavoratore svolgeva l'attività di collaboratore fisso, ma lo stesso si occupava di cronaca regionale, pubblicando, per il solo anno 1992, 438 articoli.

Il ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: se, stante il riconoscimento in sede di merito, tra il giornalista **B** \_\_\_\_\_ e la società S.

\_\_\_\_\_ spa, di un rapporto di collaborazione *ex art. 2 CCNLG*, e quindi subordinato, il rapporto contributivo relativo a tale periodo, dicembre 1991-gennaio 1997, faccia capo all'Inpgi piuttosto che all'Inps, in considerazione della natura giornalistica della prestazione.

2. Con il secondo motivo è dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del CCNLG, in relazione all'art. 360, n. 5, cpc. Omessa motivazione.

Il ricorrente censura la statuizione con la quale la Corte d'Appello ha affermato che la contribuzione relativa ai collaboratori fissi "è pacificamente dovuta all'Inps e non all'Inpgi", disapplicando l'art. 2 del CCNLG.

2. I suddetti motivi, che non pongono una questione interpretativa di disposizioni del CCNLG, essendo pacifico tra le parti l'assunzione del **B**, ai sensi dell'art. 2 del CCNLG, come collaboratore fisso, con il conseguente difetto di rilevanza della questione della improcedibilità del ricorso per mancata produzione del contratto collettivo, superano il vaglio di autosufficienza in ragione dell'esposizione compiuta delle censure, accompagnate, quanto alla prima dalla formulazione del quesito di diritto, e quanto alla seconda da una esposizione sintetica puntuale.

2.1. Gli stessi sono fondati e devono essere accolti nei termini di seguito esposti.

2.2. Il collaboratore fisso può svolgere attività giornalistica.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nella attività giornalistica sono aspetti qualificanti, in particolare ai fini dell'integrazione della figura del collaboratore fisso di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del settore, la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, non rilevando in contrario ne' la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni, ne' l'eventuale collaborazione del giornalista ad altri giornali, ne' la circostanza che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass., n. 6727 del 2001).

Si è poi precisato che per la configurabilità della qualifica di "collaboratore fisso", di cui all'art. 2 del c.c.n.l. lavoro giornalistico (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), la "responsabilità di un servizio" va intesa come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con

conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, rientrando nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra (Cass., n.11065 del 2014).

2.3. Tanto premesso, si deve rilevare che l'obbligo di iscrizione all'Inpgi - cui si collega quello del versamento dei relativi contributi previdenziali - insorge per il fatto che si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato, anche come collaboratore fisso, con un soggetto che sia giornalista professionista o praticante giornalista.

Va, dunque, esaminata la rilevanza a tali fini dell'iscrizione retroattiva all'albo dei praticanti giornalisti, come verificatosi nel caso di specie.

La questione all'esame è già stata oggetto di disamina da parte della giurisprudenza di questa Corte, con le sentenze n. 1233 del 2013 e n. 3385 del 2011, alle quali si intende dare continuità, che hanno affermato che, poiché l'obbligo di iscrizione all'Inpgi presuppone che il lavoratore, quale giornalista professionista o praticante giornalista, sia regolarmente iscritto al rispettivo albo e abbia un rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto attività giornalistica, la retrodatazione dell'iscrizione nell'albo dei praticanti giornalisti, non sanando la nullità del contratto di lavoro, non elimina, per il periodo per cui è disposta, la mancanza del requisito dell'iscrizione e che, nel periodo corrispondente alla retrodatazione, il presupposto per l'iscrizione all'Inpgi non sussiste; a maggior ragione, l'obbligo di iscrizione a tale Istituto non sussiste ove l'attività non abbia i caratteri normativamente previsti per il lavoro del praticante giornalista.

Il diritto dell'Inpgi alle prestazioni contributive, dunque, non matura se non per i contributi dovuti per periodi lavorativi successivi alla data della delibera del Consiglio dell'Ordine di iscrizione nell'albo dei praticanti giornalisti.

2.4. Erroneamente, quindi, la Corte d'Appello ha escluso il diritto alla contribuzione da parte dell'Inpgi in ragione della posizione di collaboratore fisso del **B**, senza verificare lo svolgimento dell'attività giornalistica al fine del riconoscimento della contribuzione all'Inpgi, sia pure, come si è detto, per il solo periodo successivo alla delibera di iscrizione.

3. Spetterà quindi al giudice del rinvio, che si designa nella medesima Corte d'appello di Roma in diversa composizione, di accertare lo svolgimento dell'attività giornalistica, in quanto la stessa è compatibile con la qualifica di collaboratore fisso, in

presenza dell'iscrizione all'albo dei giornalisti e dei praticanti giornalisti, nonché la data della delibera di iscrizione retroattiva all'albo, atteso che il riconoscimento all'Inpgi dei contributi previdenziali è dovuta solo per i periodi successivi ad essa.

4. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2015.

Il Presidente  
Federico Roselli

*Federico Roselli*

Il Consigliere estensore  
Irene Tricomi

*Irene Tricomi*

Depositato in Cancelleria  
il 20 OTT. 2015  
oggi, \_\_\_\_\_



UFFICIO FLANZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dot.ssa Silvia ACETO  
*Silvia Aceto*